

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2015	Numero: 28577	Sezione: III
------------	---------------	--------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: -				
Risarcimento alla costituita parte civile: -				
Altro: Reato estinto per prescrizione				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1°Grado: Tribunale Pisa condanna alla pena di giustizia				
2°Grado: no				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

Infortunio	Malattia	<input checked="" type="checkbox"/> Non riguarda un infortunio
Tipo di evento:	Danno materiale	<input checked="" type="checkbox"/> Mancata tutela
Tipo di infortunio:	lesioni	morte

Fattispecie

In qualità di datore di lavoro ometteva di designare il RSPP, il medico per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria periodica e preventiva e non adempiva all'obbligo di formazione del soggetto incaricato della prevenzione incendi e della prestazione di primo soccorso.

Soggetto leso

Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	<input checked="" type="checkbox"/> Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: -		

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: non specificato
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

Rileva, infatti, la Corte, come già di recente in diversi casi riscontrato, che in materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la norma di cui all'art. 18, comma primo, lett. l), del dlgs n. 81 del 2008 - che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 stesso decreto - non rientra tra quelle disposizione precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, è presidiata da sanzione penale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 gennaio 2014, n. 3145). Invero, come già in passato osservato da questa Corte, la struttura del testo normativo in esame (si tratta del dlgs n. 81 del 2008) è chiarissima nel distinguere, al proprio interno, un complesso di disposizioni precettive che, poi, trovano una sanzione negli articoli che vanno dal 55 al 60. Tuttavia, nel citato art. 55 - unica norma nella quale si cita l'art. 18, comma 5, del dlgs in questione - non è richiamata la disposizione che qui si assume violata, vale a dire la lettera l) del comma 1 del ricordato art. 18. E' quindi, evidente, nella specie, che il Tribunale di Pisa nel condannare per la violazione della detta disposizione il ricorrente, ha fatto ciò in violazione del principio di legalità, dovendosi affermare che, non essendo disposta per la violazione del precetto in questione alcuna sanzione penale, esso non è previsto dalla legge come reato, dovendosi intendere per tali solo quei comportamenti per i quali l'ordinamento
--

prevede, sia pure in via meramente astratta e in taluni casi condizionata, la irrogazione della sanzione penale. Viceversa l'enunciazione di cui alla citata lettera l) dell'art. 18 del dlgs n. 81 del 2008 si risolve in una disposizione avente la finalità di indurre e stimolare nel destinatario un determinato comportamento virtuoso senza, però, che la sua violazione assurga al rango di illecito penale. Né tale tesi risulta smentita, essendone semmai avvalorata nella sua fondatezza, dal fatto che altre disposizioni, sempre contenute nello stesso dlgs n. 81 del 2008, provvedano a somministrare la sanzione penale al datore di lavoro che ometta di adempiere agli specifici obblighi di formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti su di lui gravanti. Si tratta, infatti, degli artt. 71, comma 7, lettera a), del citato dlgs, il quale impone al datore di lavoro, nel caso di utilizzo di attrezzature che per il loro impiego richiedano conoscenze o responsabilità particolari in ordine ai rischi specifici connessi con il loro uso, di riservare tale uso ai lavoratori che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; siffatta disposizione, a differenza di quella contestata al prevenuto, risulta presidiata dalla sanzione penale secondo i termini dell'art. 87, comma 2, lettera e), dello stesso dlgs n. 81 del 2008. Le norme sopra richiamate sono, infatti, fra loro non omogenee; ciò in quanto, mentre l'una, quella contestata al R.A., ha un contenuto generico e prevede a carico del datore di lavoro un generale obbligo di informazione sui rischi connessi alla prestazione lavorativa indicati dagli artt. 36 e 37 del dlgs n. 81 del 2008, da apprestarsi in favore della indiscriminata totalità dei lavoratori addetti all'impresa, l'obbligo di cui all'art. 71, comma 7, lettera a), concerne, invece, la riserva di determinate mansioni esclusivamente ad aliquote di personale che abbiano ricevuto una preparazione che li renda idonei a detti incarichi, comportando questi l'uso di attrezzature che, per la loro specifica pericolosità siano produttive di rischi; la formazione e l'addestramento che tali addetti debbono aver avuto impartito è a carattere mirato - e pertanto, per essere idoneo allo scopo, più approfondito ancorché più settoriale di quello richiesto dall'art. 18, comma 1 lettera l) -specificamente volta alla preparazione al corretto utilizzo delle predette attrezzature tecniche. La obbiettiva diversità fra le due disposizioni in questione di ratio, di scopo, di contenuto e, in ultima analisi, anche di condotta pretesa dall'ordinamento da parte del datore di lavoro, rafforza, stante il principio di specialità proprio del diritto penale, la tesi secondo la quale l'applicazione di una delle due disposizioni sia incompatibile con l'applicazione dell'altra.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	X <i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al capo e) della rubrica perché il fatto non sussiste ed ai residui capi perché i reati sono estinti per prescrizione.			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.